



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA

SCHEMA DI CONTRATTO

per l'affidamento in concessione, mediante rdo evoluta sulla piattaforma telematica Mepa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71, 176 e ss del d.lgs. 36/2023, del servizio bar da erogarsi presso i locali della Scuola Superiore di Polizia, sita in Roma, via Pier della Francesca n.3, per il periodo di 36 mesi dalla data di sottoscrizione dei contratti.

CIG: B2D2A51821

TRA

- 1) La **Scuola Superiore di Polizia**, rappresentata dalla Dott.ssa Anna Maria Di Paolo, **Dirigente Generale della Pubblica Sicurezza**, nella sua qualità di Direttore della suddetta Scuola, autorizzato alla stipula con delibera del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato del 16 maggio 2018. che si avvale, per l'esecuzione del presente atto, dell'Assistente Amministrativo dell'Amministrazione Civile dell'Interno Vincenzo Lamagna, nominato quale Direttore dell'esecuzione del contratto presso la Scuola Superiore di Polizia, ove verrà svolto il servizio;

Posta Elettronica Certificata: dipps701.0402@pecps.poliziadistato.it

E

- 2) Il Sig. _____ nato a _____ il _____ - nella sua qualità di **Amministratore unico della Soc.** _____, in nome e per conto della Società con sede legale in _____ - cap. _____ - via _____, il quale dichiara che la Società rappresentata è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato di _____ n. REA: _____ - _____ - Codice Fiscale e Partita Iva n.; Posta Elettronica Certificata: _____

PREMESSO CHE

- con Legge 12 novembre 1964, n. 1279 è stato istituito il Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza al quale è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico e che con il D.P.R. 29 ottobre 2010, n. 244 "Regolamento di riordino del Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato a norma dell'articolo 26, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n.

112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133” il Fondo di Assistenza per il personale della Pubblica Sicurezza assume la denominazione di: «Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato»; <httpswww.poliziadistato.it>

- il Fondo di Assistenza per il personale della Polizia di Stato è, inoltre, disciplinato da uno statuto, emanato ai sensi dell'art. 4 della citata legge istitutiva, deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 923 del 9 maggio 1968 ed è sottoposto, inoltre, alla vigilanza del Ministero dell'Interno ed al controllo contabile della Corte dei Conti, ai sensi della legge 259/58 e del D.P.R. n. 1361/61;
- oggetto dell'attività istituzionale del Fondo di Assistenza è il perseguimento dell'assistenza sociale diretta ed indiretta a favore del personale della Polizia di Stato secondo le modalità indicate nella legge istitutiva e nello Statuto vigente;
- la struttura in cui si svolgerà il servizio, è situata all'interno del compendio il cui accesso è riservato esclusivamente agli appartenenti della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza, agli appartenenti dell'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio presso il Dipartimento della P.S. e presso le altre articolazioni territoriali dello stesso nonché tutte le persone che hanno accesso alla Scuola, secondo quanto stabilito nell'art. 1 del Capitolato Prestazionale, cui si rimanda;
- I locali nei quali si svolge il servizio appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato ed ai sensi del D.P.R. 296/05 sono gestiti dall'Agenzia del Demanio, con cui l'aggiudicatario sarà tenuto a sottoscrivere un contratto di locazione /concessione d'uso, la cui inesatta esecuzione comporterà per l'Amministrazione aggiudicatrice il recesso immediato dal presente contratto;
- nei confronti dell'Agenzia del Demanio, corre l'obbligo da parte del gestore del servizio, della corresponsione del canone di concessione con la clausola secondo cui l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare la concessione di suolo demaniale ai soggetti che versino in situazione di occupazione senza titolo e di morosità nei confronti dello Stato;
- il locale adibito a zona benessere, dove sono svolte le attività sociali direttamente dal personale dipendente ed in cui è collocato il bar interno, è situato all'interno della Palazzina Boris Giuliano, facente parte della Scuola Superiore di Polizia;
- il Consiglio di Amministrazione dell' Ente, nella seduta del 16 maggio 2018, ha conferito apposita delega ai Sigg. Questori e Dirigenti degli Uffici e Reparti della Polizia di Stato all'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica ed alla stipulazione del relativo contratto per l'affidamento del servizio bar per la durata di anni 3, secondo le procedure di cui al Decreto

Legislativo 31 marzo 2023 n.36 (Codice dei Contratti);

- con Decisione di Contrarre n. 0006171 del 22.08.2024, il Dirigente Delegato ha autorizzato l'avvio delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi in premessa, sulla piattaforma MePA, mediante Rdo Evoluta aperta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71, 176 e ss. del D.Lgs 36/2023 (codice dei contratti), presso la Scuola Superiore di Polizia di via Pier della Francesca n.3, in Roma, ed è stato adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, per il triennio 2025-2028, la cui componente economica è data dal rialzo unico ed incondizionato sul prezzo posto a base d'asta, quale canone da corrispondere al Fondo di Assistenza nell'arco di mesi 36;
- il Dirigente Delegato, quale Responsabile Unico del Progetto, con provvedimento n. ... del, al numero di protocollo, ha, previo controllo positivo circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, dichiarato l'aggiudicazione definitiva in favore della Società, con Sede legale in (...), Via – C.a.p., Codice Fiscale e Partita Iva:, avendo conseguito, nell'esame della offerta tecnica ed economica, il punteggio complessivo di ..,00: ... per l'offerta tecnica e ... per quella economica (All. 1 – Offerta Economica);

VERIFICATA

1. L'esistenza della cauzione definitiva, nella forma della garanzia fideiussoria n. - in data - della _____-” con sede legale in Via _____ - città _____, di € _____ - predisposta secondo le modalità previste dagli art. 53 e 117 del Codice dei contratti pubblici, a tutela degli impegni assunti con il presente contratto e della corretta esecuzione del servizio.
2. L'esistenza della polizza assicurativa RCT e RCO con massimale unico per sinistro non inferiore a € _____ stipulata con _____ a copertura di tutti i rischi di responsabilità civile per danni a persone e/o cose, tanto dell'Ente che di terzi, comunque arrecati in dipendenza e/o a causa dello svolgimento delle attività contrattuali.
3. La certificazione di regolarità contributiva in capo all'esecutore.
4. L'esistenza del “Patto d'integrità” sottoscritto tra le parti.
5. La certificazione resa ai sensi dell'art. 85, comma 3, del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
6. L'esistenza del Documento Unico di valutazione Rischi da Interferenze sottoscritto dalle parti;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Definizione dei contraenti

Nel presente atto:

1. La Scuola Superiore di Polizia è indicata con la parola “**Amministrazione**”, rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore;
2. Il contraente Società _____, è indicata con la parola “**Impresa**”, rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore.

Gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Articolo 2

Oggetto del contratto e luogo della prestazione

Oggetto del Contratto è lo svolgimento, da parte dell'Impresa, delle attività relative al servizio di bar presso la Scuola Superiore di Polizia, sita in via Pier della Francesca n.3 -00196 – Roma-consistenti negli adempimenti dettagliatamente previsti nel presente atto e nel Capitolato Prestazionale che, sottoscritto dalle parti, ne costituisce parte integrante.

L'Impresa è tenuta a svolgere qualunque attività, anche accessoria, necessaria a rendere completa, efficiente ed a perfetta regola d'arte il servizio di cui sopra.

Articolo 3

Norme regolatrici della concessione

La concessione deve essere eseguita con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- a) dal presente contratto, dal Capitolato Prestazionale e relativi allegati, dall'Offerta Tecnica ed Economica nonché da tutti gli atti di gara che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare, ancorché non materialmente allegati, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso;
- b) dalla Legge e dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, R.D. 23 maggio 1924 n. 827, e successive modificazioni);
- c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici di servizi ed in particolare da quelle di cui al d.lgs. n. 36/2023;
- d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato,

per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni degli atti soprарichiamati.

Articolo 4

Notifiche e comunicazioni

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa vanno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata, per le Imprese soggette a tale obbligo, mentre per le Società non obbligate all'utilizzo della PEC le notifiche e le comunicazioni potranno essere effettuate a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento o a mezzo telegramma in caso di urgenza presso la sede dichiarata. Esse possono essere effettuate, ad eccezione di quella prevista dall'articolo 29 (Domicilio legale), anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato qualora sia stata autorizzata tale procedura di comunicazione dall'Impresa e dall'Amministrazione, e di detta consegna deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica.

Articolo 5

Durata del contratto/Esecuzione anticipata del servizio

La concessione, disciplinata dal contratto, ha durata di anni tre e il termine decorre dalla data di stipula del contratto.

L'Amministrazione si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, nelle ipotesi previste dall'articolo 17 commi 8 e 9 del D.to Lgs 36/2023, previa costituzione della garanzia di esecuzione di cui al successivo art. 9.

Tutti gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di attivazione del servizio. L'Impresa, alla scadenza del contratto, avrà l'obbligo di liberare l'area data in uso dall'Amministrazione da tutto il materiale utilizzato per il servizio.

L'Impresa, alla scadenza del contratto, sarà tenuta a lasciare liberi i locali e a riconsegnare tutte le attrezzature date in uso anche in mancanza di comunicazione scritta da parte dell'Amministrazione. Alla scadenza del contratto l'Impresa sarà tenuta, a richiesta dell'Amministrazione, alla prosecuzione del servizio alle medesime condizioni in esso stabilite, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e, quindi, fino all'effettivo subentro di altro operatore economico.

E', comunque, espressamente vietato il rinnovo tacito del contratto.

Per quanto concerne gli oneri relativi alle utenze, essi saranno a carico dell'Impresa fino all'effettiva

riconsegna dei locali, a seguito di verbale di riconsegna redatto e sottoscritto dal Direttore di esecuzione e dal Responsabile dell'Impresa.

Articolo 6

Prezzo contrattuale e modalità di pagamento

Il canone complessivo dovuto dall'Impresa al Fondo Assistenza per le prestazioni contrattuali, è pari a Euro in ragione del prezzo indicato nell'Offerta Economica.

Per la gestione dei servizi in concessione, oggetto del presente contratto, l'Impresa:

1. _____ corrisponderà al Fondo di Assistenza l'importo di Euro suddiviso in nr. 12 (dodici) rate mensili di uguale ammontare di €(____/____) ciascuna, da versare entro il 5 di ogni mese, per il mese in corso. Qualora il servizio abbia a decorrere in un giorno non coincidente con il primo giorno del mese, l'importo sarà rapportato ai giorni di effettiva attività di quel mese; così anche, qualora la scadenza dell'appalto cadesse in un giorno non coincidente con l'ultimo giorno del mese, l'importo sarà rapportato ai giorni di effettiva attività di quel mese. I pagamenti relativi a detti periodi dovranno avvenire entro gg.7 dalla decorrenza e dalla scadenza dell'appalto.

Al fine dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/10, il numero CIG relativo ai servizi è il seguente: **B2D2A51821** e le persone delegate ad operare sul conto corrente bancario del Fondo Assistenza sono il Dirigente Delegato pro-tempore e il Segretario pro-tempore.

Il versamento sarà corrisposto mediante bonifico presso il Banco B.M.P. SPA - Sportello Ministero dell'Interno - IBAN IT07J0503411701000000002838 - con causale obbligatoria: "Gestione dei servizi bar presso la Scuola Superiore di Polizia, via Pier della Francesca n.3, Roma (RM) , canone relativo alla rata n. _____ , periodo contrattuale dal _____ al _____" C.F.: 80183070582 - P.I.: 02131841005.

Per il servizio oggetto della concessione, l'Impresa si obbliga ad applicare i listini prezzi indicati nel Capitolato Prestazionale e nei relativi allegati.

Saranno a carico dell'Impresa affidataria tutti i costi di gestione, ivi comprese le utenze o forniture (a titolo esemplificativo energia elettrica, acqua, gas, il canone demaniale) per l'intero periodo contrattuale.

A carico dell'aggiudicataria è posto il canone demaniale ed altri eventuali oneri per l'esecuzione del servizio. Sarà fornita alla committenza copia delle fatture quietanzate.

Nel caso in cui l'Impresa non onori il pagamento e/o il rimborso verso il Fondo di Assistenza di canoni, di utenze ed altri oneri a suo carico, l'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione

prestata, fatta salva la risoluzione del contratto in caso di omesso pagamento.

Per tutti gli altri oneri, si rimanda al Capitolato Prestazionale, parte integrante del presente contratto. Dell'avvenuto pagamento dei canoni l'Impresa dovrà dare comunicazione formale all'Amministrazione, entro gg. 5 dal versamento/pagamento, trasmettendo la quietanza di pagamento.

L'Impresa dovrà, entro il 31 dicembre di ciascun anno, trasmettere all'Amministrazione copia delle ricevute di pagamento delle utenze e dei canoni per il successivo inoltro al Fondo di Assistenza nonché dichiarazione dei ricavi conseguiti a conclusione della gestione. L'Impresa, inoltre, deve essere in regola con la propria situazione previdenziale ed assicurativa.

Articolo 7

Obblighi dell'aggiudicatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, e dichiara le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di essi" (art. 3 co. 7, l. n. 136/2010).

Articolo 8

Revisione del corrispettivo e modifica del contratto

Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa, secondo quanto statuito all'art. 192 del d.lgs. n. 36/2023.

In riferimento alla modifica del contratto, si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 189 del citato codice.

Articolo 9

Garanzia di esecuzione

A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto di cui al precedente art. 6, primo e secondo capoverso, l'Impresa consegna polizza fideiussoria di €. _____ n., in data __ emessa dalla _____, pari al 5% dell'importo contrattuale,

quantificato in € _____ (_____ / ____), riferito ad anni ____ (____).

Tale garanzia rimarrà vincolata nell'ammontare stabilito finché non risulteranno soddisfatti tutti gli obblighi contrattuali e verrà reintegrata, a mano a mano, che su di essa l'Amministrazione operi prelevamenti per fatti connessi alla esecuzione del contratto stesso. Ove ciò avvenga entro il termine di quindici (15) giorni dalla data di ricezione della lettera di richiesta in tal senso, dall'Amministrazione sorgerà per questo ultimo la facoltà di risolvere il contratto, affidando i servizi in concessione ad altra ditta in danno della contraente.

La garanzia prevede, così come previsto dall'art. 117 del Codice dei contratti pubblici, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta della Questura.

L'Istituto Bancario o Assicurativo è tenuto ad effettuare il versamento della somma garantita. Il versamento sarà corrisposto mediante bonifico presso il Banco B.M.P. SPA - Sportello Ministero dell'Interno - IBAN IT69 Y 05034 11701 000000002899.

Articolo 10

Direttore dell'esecuzione del contratto - Verbale di avvio di esecuzione e di stato d' uso dei locali, degli impianti, delle attrezzature e materiali

In applicazione dell'art. 114, comma 7, del d. lgs. n. 36/2023 è nominato il Direttore dell'esecuzione del contratto, indicato dall'Amministrazione nell' Assistente Amministrativo dell'Amministrazione Civile dell'Interno Vincenzo Lamagna che provvede:

1. al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall'Ente concedente.
2. ad assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della Società, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
3. a svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal codice o dal presente contratto, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il Direttore dell'esecuzione cura, altresì, gli adempimenti previsti dagli artt. 115 e 116 e secondo quanto indicato dall'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici e nel Capitolato Prestazionale, ai quali si rimanda.

In particolare, cura l'avvio dell'esecuzione del contratto mediante la redazione del “*Verbale di avvio*”, nonché gli adempimenti previsti per consentire al Fondo di Assistenza di ricevere i pagamenti.

Al momento dell'inizio dell'attività dovrà essere redatto un “Verbale di avvio di esecuzione” in duplice copia, firmato dalle parti, nel quale verranno indicate le aree e gli immobili, sia interni che esterni, in cui dovrà essere svolta l'attività con la descrizione dello stato dei luoghi, **anche mediante documentazione fotografica**. Verranno indicate, in apposito elenco inventario da inoltrare al consegnatario del Fondo, le attrezzature, i mezzi e gli strumenti messi a disposizione, dando atto del relativo stato d'uso. La messa a disposizione di dette attrezzature non implica l'obbligo per l'Amministrazione di garantirne l'efficienza e la disponibilità per l'intera vigenza contrattuale. Le attrezzature mobili, ritenute dall'Impresa inadeguate, od insufficienti, dovranno essere sostituite dalla medesima Impresa, con attrezzature mobili di proprietà.

L'Amministrazione ha la facoltà, in qualunque momento, di procedere a verifiche dello stato di conservazione e funzionalità dell'attrezzatura. L'Impresa deve provvedere alla riparazione e al reintegro delle attrezzature di cui al comma precedente qualora oggetto di danneggiamento e deterioramento.

L'Impresa è tenuta a indicare nel verbale, oltre al personale impiegato, anche i nominativi delle persone addette alla gestione delle emergenze e del primo soccorso.

Detto verbale dovrà essere restituito al termine del periodo contrattuale, così come al momento consegnato.

L'Impresa è tenuta ad usare le aree e le attrezzature, per la destinazione d'uso fissata, con ordinaria diligenza, al pari di quanto le viene eventualmente consegnato in custodia.

Le possibili modifiche o migliorie apportate si intendono acquisite dal Fondo di Assistenza, fermo restando il diritto per quest'ultima di chiedere il ripristino nello stato originario.

L'Amministrazione procederà, in qualunque momento, a verifiche dello stato di conservazione e funzionalità di quanto consegnato e/o detenuto in locali deposito, redigendo apposito verbale, anche non in contraddittorio, pena la risoluzione del contratto.

Le richieste di rimborso per danno a locali ed attrezzature, nonché per ammanchi e rotture devono essere formulate dal referente dell'Amministrazione, per iscritto entro un mese dal relativo accertamento e l'Impresa ne risponde ai sensi e con le modalità di cui al contratto. L'Amministrazione ne addebita l'importo, analogamente a quanto previsto per le penalità del contratto stesso, sempreché l'Impresa non provveda alla riparazione e al reintegro.

Se la contestazione è mossa ad avvenuta conclusione dell'obbligazione, il danno è liquidato mediante recupero dei crediti al momento esistenti, ovvero mediante incameramento dell'importo fideiussorio.

Analogo verbale di riconsegna dovrà essere redatto al termine, a qualunque titolo, del rapporto contrattuale.

L'Impresa si obbliga a mettere a disposizione e a far accedere ai locali, in qualunque momento, su

richiesta del Fondo di Assistenza e dell'Amministrazione, il personale incaricato o il personale della Polizia di Stato, per tutte le esigenze connesse alla redazione di documenti o inventari relativi alla struttura, pena la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

Articolo 11

Utilizzazione di attrezzature e materiali - Vestiario e dotazioni per il personale

Per la disciplina degli aspetti relativi all'utilizzazione dei macchinari e delle attrezzature, del vestiario e dotazioni del personale, e in genere dei materiali necessari per il servizio, le parti fanno rinvio a quanto previsto dal "Capitolato Prestazionale" e relativi allegati.

L'Impresa deve assicurare al personale idonei capi di vestiario, nonché - così come previsto dalla vigente normativa di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni - capi speciali "antifortunistici" (dotazioni di protezione individuale), formando ed informando il personale stesso sull'osservanza delle norme di sicurezza durante l'uso delle attrezzature e nell'impiego dei prodotti chimici.

Articolo 12

Requisiti del personale impiegato

L'Impresa affidataria, si avvarrà di personale scelto, professionalmente preparato o con precedenti di mestiere e, per tutti quanti i servizi affidati, capace e moralmente ineccepibile, gradito insindacabilmente all'Amministrazione ed in regola con le leggi sanitarie.

Per tutto il personale impiegato, prima dell'inizio dell'attività, l' Impresa comunicherà per iscritto all'Amministrazione i nominativi da impiegare per l'espletamento dei vari servizi. L'elenco, dovrà essere corredato da copia di un valido documento di riconoscimento o del permesso di soggiorno o titolo equipollente, unitamente al passaporto, in caso di cittadini extracomunitari, con le complete generalità, compreso il relativo domicilio, nonché le qualifiche e le mansioni possedute ed il settore di utilizzo di ciascun operatore. Analoga comunicazione sarà effettuata nel caso di variazioni del personale impiegato, entro 2 (due) giorni da ciascuna variazione.

Il predetto personale, sin dal primo giorno di lavoro, dovrà essere materialmente in possesso del proprio contratto di lavoro, che dovrà essere consegnato in copia fotostatica al Direttore dell'esecuzione. Il predetto personale non potrà iniziare a svolgere alcuna attività lavorativa all'interno del comprensorio dell'Amministrazione se non in regola con quanto richiesto. Qualora si tratti di personale extracomunitario, dovrà essere esibito il regolare "Permesso di Soggiorno".

L'Impresa si obbliga a sollevare l'Amministrazione da tutte quelle azioni che venissero mosse dal personale da essa dipendente per pretesi diritti, in relazione a vincoli contrattuali derivanti dalle

prestazioni d'opera da loro offerte.

L'Amministrazione può richiedere, a suo insindacabile giudizio, la sostituzione degli operatori non graditi che risultassero inadeguate, incapaci o manifestassero contegno non corretto. In tal caso, l'Impresa dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora l'Impresa non ottemperi al secondo invito scritto dell'Amministrazione a sostituire il proprio personale, l'Amministrazione stessa può dichiarare risolto il contratto ed affidare il servizio in danno dell'Impresa.

Durante il servizio, il suddetto personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile e formalmente corretto, essere munito di apposito distintivo indicante la denominazione dell'Impresa ed indossare apposita divisa completa di cartellino di riconoscimento indicante il nominativo dell'operatore, la denominazione dell'Impresa di appartenenza, il livello operativo riferito al rapporto contrattuale.

Articolo 13

Osservanza delle condizioni di lavoro

L'Impresa ha l'obbligo di provvedere alle assicurazioni sociali degli addetti al servizio oggetto della presente concessione. Il mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali nei riguardi degli addetti impiegati nel servizio - ove rilevato dall'Amministrazione e confermato dagli Enti Previdenziali - potrà comportare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, oltre alle penalità previste e le debite segnalazioni alle competenti Autorità, la risoluzione del contratto.

L'Impresa è obbligata al rispetto integrale delle disposizioni di parte economica e normativa contenute nei contratti collettivi nazionali di settore e si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge come l'osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene nei luoghi di lavoro, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, forme di previdenza per disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, nonché malattie professionali e l'osservanza di ogni altra disposizione relativa alla tutela dei lavoratori attualmente in vigore o che possa intervenire nel periodo di durata contrattuale.

L'Impresa si obbliga a praticare nei confronti dei dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria professionale e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché risultanti dalle successive integrazioni e modifiche.

Gli obblighi concernenti i contratti collettivi di lavoro di cui sopra vincolano l'Impresa anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti, o receda da esse per tutto il periodo della

concessione.

L'Impresa è tenuta, altresì, all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra l'Amministrazione e gli addetti al servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze dell'Impresa che assume l'esclusiva responsabilità ed il totale rischio delle prestazioni dagli stessi effettuate. L'Amministrazione rimane estraneo anche ai rapporti di natura economica tra l'Impresa ed i suoi dipendenti.

L'Impresa si impegna, sia in fase di sottoscrizione del contratto, che in fase di esecuzione, a presentare in visione e a rilasciare copia del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità o a fornire i dati con la periodicità trimestrale o a richiesta dell'Ente concedente.

Nel rispetto dei liberi principi di mercato e di concorrenza, il concessionario può comunque valutare il riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore precedente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, armonizzando ove possibile e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.

L'impresa si impegna ad adottare, ai sensi dell'art.57 del D.lgs. 36/2023, misure orientate tra l'altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Articolo 14

Obblighi in materia igienico-sanitaria

L'Impresa si impegna ad osservare la vigente normativa igienico sanitaria ed, in particolare, a sostituire il personale dipendente che non risultasse in regola con le modalità indicate nel Capitolato Prestazionale.

L'impresa, ai sensi dell'art.57, comma 2, del D.Lgs.36/2023, è tenuta a rispettare e a conseguire i criteri ambientali definiti con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'articolo 130 dello stesso Decreto Legislativo.

Articolo 15

Responsabilità dell'Impresa

L'Impresa è responsabile per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro dipendenti e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti, a norma dell'art. 2049 del codice civile nonché del d.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

E' obbligata, quindi, alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla richiamata normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.

Per i beni appartenenti all'Amministrazione, gli ammanchi, i deterioramenti e le rotture causate dai dipendenti dell'Impresa saranno a questa addebitati a prezzi di inventario o, se questi non corrispondessero al reale valore, ai prezzi di cessione o, in mancanza, a quelli che verranno fissati dall'Amministrazione, senza pregiudizio delle altre sanzioni che possono adottarsi in via giudiziaria.

Articolo 16

Cessione dell'azienda e/o mutamento della specie giuridica dell'Impresa contraente

In caso di cessione dell'Azienda e/o mutamento della specie giuridica dell'Azienda che assicura le prestazioni contrattuali, l'Impresa deve darne comunicazione almeno 30 (trenta) giorni prima all'Amministrazione.

L'Amministrazione, in qualità di Ente concedente, dovrà verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e speciali richiesti per la partecipazione alla gara anche nelle ipotesi di modifica di cui al comma che precede.

Articolo 17

Tutela contro azione di terzi

L'Impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati all'Amministrazione ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali. Per l'assolvimento di tale obbligo risarcitorio, l'Impresa dovrà consegnare all'Amministrazione copia della polizza assicurativa idonea a coprire i rischi riportati al comma precedente, con massimali non inferiori a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00), a copertura di qualsiasi rischio causato dal servizio in parola e per i furti e per i danni derivanti all'Amministrazione in conseguenza dell'espletamento del servizio ed in ragione della peculiarità delle attrezzature, degli impianti e delle aree dove lo stesso viene svolto. L'esistenza di tale polizza non libera la Ditta dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L'Impresa assume, inoltre, le responsabilità e gli oneri derivanti da diritti di proprietà intellettuale, da applicazioni industriali o di altra natura, protette da privativa o altra tutela di legge, spettanti a terzi in ordine ai servizi prestati.

Nel caso venisse, comunque, intentata azione giudiziaria contro l'Amministrazione, questa potrà risolvere il contratto con dichiarazione espressa da comunicare alla controparte e provvedere alla confisca della cauzione, senza obbligo di diffida o di pronuncia dell'Autorità giudiziaria e senza pregiudizio dell'azione di risarcimento dei danni subiti qualora la cauzione non risultasse a ciò

sufficiente.

Se l'azione giudiziaria suddetta dovesse essere intentata a conclusione del contratto, l'Amministrazione potrà rivalersi sull'Impresa in qualunque tempo, assumendo essa tutte le conseguenze della lite.

Articolo 18 **Vigilanza sulle operazioni**

L'Amministrazione, a mezzo del Direttore dell'esecuzione, vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal presente contratto e prospetta al titolare dell'Impresa, o ad un suo delegato, l'eventuale necessità di integrare e/o variare le modalità di espletamento del servizio.

La Questura ha, in ogni caso, la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritiene opportuni per assicurare che da parte dell'Impresa siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali espresse in gara, comprese quelle nei confronti del personale.

Le eventuali inadempienze o negligenze potranno essere contestate verbalmente ed istantaneamente e successivamente (entro cinque giorni) notificate al rappresentante dell'Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o raccomandata a mano, senza pregiudizio per l'efficienza della penalità.

Articolo 19 **Forme di inadempimento**

L'Impresa è formalmente inadempiente quando:

- a) ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio;
- b) non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente, con particolare riguardo agli orari concordati e previsti nel Capitolato Prestazionale;
- c) Utilizzi prodotti alimentari e d'uso ovvero attrezzature non adeguati a quelli richiesti dal Capitolato Prestazionale, dal contratto e dalle normative di settore;
- d) non ottemperi alle previsioni degli articoli 6, 9, 12, 13 e 14.

Articolo 20 **Procedimento di contestazione di inadempienze**

L'omissione, anche parziale, di una prestazione e/o l'eventuale inadempienza, è contestata per iscritto dal Direttore dell'esecuzione e comunicata, per conoscenza, all'Amministrazione, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni.

L'Impresa dovrà entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione fornire, al fine di attivare il contraddittorio, le proprie ragioni nonché elementi informativi e/o giustificativi rispetto alle

contestazioni effettuate a suo carico.

Il Direttore dell'esecuzione, in contraddittorio con i rappresentanti dell'Impresa, muniti di procura speciale, effettuerà un vaglio della nota giustificativa pervenutagli e, all'esito, presenterà alla Amministrazione una proposta motivata per l'applicazione di una penale ovvero dichiarerà l'archiviazione della sua contestazione evidenziandone il processo motivazionale, dandone idonea comunicazione all'Impresa.

Ove le giustificazioni rappresentate non consentano l'archiviazione del procedimento avviato, tenendo conto della relazione ricevuta dal Direttore dell'esecuzione, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle relative penali.

L'omesso servizio per astensione dal lavoro delle maestranze per cause riguardanti in modo specifico l'Impresa contraente non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, l'Impresa stessa ne risponde a pieno titolo.

Il non regolare e soddisfacente espletamento del servizio è contestato, per iscritto, dal Direttore dell'esecuzione all'Impresa e comunicato, per conoscenza, alla Questura, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni.

Articolo 21

Sanzioni per le inadempienze e contestazione per danni

L'omissione, anche parziale, del servizio comporta l'applicazione di penalità, determinate ai sensi del successivo articolo 22. La rilevazione in contraddittorio con la ditta di almeno 3 (tre) omissioni nel corso di ciascuna annualità, fa sorgere in favore dell'Amministrazione il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.

L'espletamento del servizio secondo le modalità non regolari e/o soddisfacenti comporta l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 22. La contestazione di irregolarità rilevata per almeno tre mesi nello stesso anno solare, fa sorgere in capo all'Amministrazione il diritto di dichiarare risolto il contratto.

Le contestazioni per danni a locali ed attrezzature, nonché per ammanchi e rotture devono essere formulate dall'Amministrazione per iscritto; l'Impresa può presentare le controdeduzioni entro cinque giorni dal ricevimento della contestazione; effettuate le verifiche ed accertata la responsabilità del gestore, l'Amministrazione ne addebita l'importo, analogamente a quanto previsto per le penalità del contratto stesso, sempre che l'Impresa non provveda alla riparazione o al reintegro.

Articolo 22

Determinazione delle penalità

In caso di prestazioni difformi, diverse e/o non adeguate a quanto previsto nel Capitolato, l'Amministrazione applica, su proposta del Direttore dell'esecuzione del contratto, a seconda della gravità dell'inadempienza, una penalità compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la durata complessiva dell'affidamento in concessione, per ogni giorno in cui si è verificata l'inadempienza (omissione e/o irregolarità anche parziale del servizio), in particolare per il mancato versamento del canone di cui all'art. 6, dovuto entro i termini stabiliti.

L'Amministrazione ha, comunque, la facoltà di procedere, a spese dell'Impresa, direttamente all'esecuzione totale o parziale dei mancati servizi ricorrendo a terzi e imputandone i costi all'Impresa.

L'eventuale risoluzione del contratto comporta l'affidamento del servizio in danno dell'Impresa fino al termine dell'obbligazione. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

La prestazione si intenderà eseguita in danno dell'Impresa, anche se fatta con personale individuato dall'Amministrazione, e la controprestazione sarà computata secondo i prezzi contrattuali o, in assenza, secondo i prezzi correnti.

Articolo 23

Applicazione delle penalità

L'importo delle penalità è stabilito dall'Amministrazione sulla base delle segnalazioni del Direttore dell'esecuzione, con provvedimento da comunicare all'Impresa.

L'importo delle penalità viene addebitato sulla polizza fideiussoria che dovrà essere immediatamente reintegrata per l'importo corrispondente alla penalità, onde ripristinare il limite della polizza di cui all'art. 9 del contratto.

Le penalità sono notificate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Articolo 24

Richieste di abbandono di penalità

Qualora l'Impresa intenda chiedere l'abbandono di penalità applicate in dipendenza dell'esecuzione del contratto, deve presentare istanza all'Amministrazione, accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovarne le ragioni giustificative.

Le richieste possono essere presentate non oltre trenta giorni dalla data della lettera con la quale

l'Amministrazione notifica all'Impresa la determinazione di applicare le penalità per le inadempienze rilevate.

Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate all'Amministrazione.

Articolo 25

Subappalto del servizio

In riferimento alle prestazioni che l'Impresa intende subappaltare, indicate in sede di DGUE, si rinvia, per l'intera disciplina, a quanto disposto dall'articolo 188 del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 26

Recesso e risoluzione del contratto

1. L'Amministrazione, previo avviso scritto, può recedere dal contratto:
 - a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
 - b) per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
 - c) in caso di fallimento del contraente.

Il recesso del contratto, totale o parziale, dovrà essere comunicato all'Impresa almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto, salvo il verificarsi di eventi impreveduti o determinati da forza maggiore.

2. L'Amministrazione può dichiarare risolto il contratto:
 - a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
 - b) in caso di inadempienza dovuta a dolo o colpa grave. In tale ipotesi, oltre alla risoluzione del contratto, verrà incamerata la cauzione della polizza fideiussoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
 - c) in caso di mancato versamento dei corrispettivi di cui all'art. 6;
 - d) in caso di cessazione dell'attività, cessione, trasformazione, fusione o qualunque modifica a qualunque titolo dell'Azienda anche se parziale, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a

- carico dell'Impresa; in caso di morte di qualcuno dei soci responsabili dell'Impresa e la Questura non ritenga di continuare il rapporto con gli altri soci;
- e) dopo tre contestazioni scritte in contraddittorio con l'Impresa, di omissione del servizio e dopo tre mesi in ognuno dei quali ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali;
 - f) in caso di mancato reintegro della polizza fideiussoria definitiva;
 - g) in caso di reiterate violazioni delle norme relative al trattamento giuridico ed economico dei dipendenti previste dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi in materia di retribuzione, di contribuzione e di assicurazioni sociali;
 - h) in caso di mancata individuazione da parte dell'Impresa del “Rappresentante dell'Impresa” e dei relativi recapiti entro il termine stabilito;
 - i) per violazione degli obblighi relativi a versamenti contributivi per il personale dipendente;
 - j) nelle ipotesi di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98 del Codice dei contratti pubblici.
3. In ogni caso, la risoluzione del contratto determinerà l'incameramento della polizza fideiussoria con riserva del risarcimento dei danni.
 4. Con la risoluzione del contratto, l'Amministrazione ha diritto, come meglio ritiene, di affidare ad altra ditta il servizio o la parte rimanente di questo in danno all'Impresa e addebitando ogni maggiore spesa sostenuta dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto e le eventuali penalità.
 5. L'affidamento a terzi verrà notificato all'Impresa a mezzo Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata A.R. con indicazione degli importi relativi.
 6. L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
 7. L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi.
 8. All'Impresa inadempiente saranno, altresì, addebitate le eventuali spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
 9. Il relativo importo sarà prelevato dalla polizza fideiussoria e, ove questa non fosse sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'Impresa.
 10. L'Impresa ha diritto alla risoluzione del contratto:

- a. in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Impresa, secondo il disposto dell'art. 1463 del Codice Civile;
- b. nel caso in cui l'Amministrazione richieda modifiche delle prestazioni contrattuali chiaramente pregiudizievoli per l'Impresa, o aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti del quinto d'obbligo;

11. La risoluzione viene comunicata con le modalità stabilite dall'art. 4 del presente contratto.

Articolo 27

Disposizioni antimafia - Risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i

In base a quanto previsto dal d.lgs. n. 159 del 6.9.2011 e s.m.i (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), si procede alla stipula del presente contratto anche in assenza della documentazione antimafia di cui all'art. 84 del Codice antimafia. Tuttavia l'acquisizione successiva di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa o di una delle cause previste dall'art. 67 del Codice antimafia darà luogo alla risoluzione immediata e automatica del presente atto negoziale.

Articolo 28

Clausola risolutiva espressa

“Le parti convengono e stipulano la seguente clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C.: Il presente contratto deve intendersi automaticamente risolto nel caso in cui le prestazioni non vengono adempiute secondo le modalità previste nel presente contratto. Le obbligazioni da eseguirsi, a pena di risoluzione, e poste a carico dell'Impresa riguardano precisamente:

- a) in caso di mancato pagamento degli importi previsti all'art. 6, anche solo di un rateo;
- b) nel caso in cui l'Impresa incorra in uno dei casi di risoluzione previsti all'art. 26, comma 2, dalla lettera a) alla j), del presente contratto;
- c) nel caso in cui l'Impresa non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della legge n. 136/2010;
- d) qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 94 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i;
- e) in caso di violazione del divieto di cessione del contratto;

La presente clausola è da considerarsi come parte integrante del presente contratto”

Articolo 29

Domicilio legale

Agli effetti del presente contratto:

- L'Amministrazione elegge il proprio domicilio in via Pier della Francesca n.3. - 00196 – Roma

(RM);

- L'Impresa elegge il proprio domicilio legale presso la sede di, Via

Articolo 30 Spese contrattuali

L'Impresa è tenuta al versamento delle spese di bollo, ai sensi dell'art. 18, comma 10 e dell'Allegato I.4 del d.lgs. n. 36/2023 e alle spese di registrazione, secondo quanto disposto dalle leggi in vigore.

Il versamento deve essere effettuato entro cinque giorni dalla data di stipula del contratto. La ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere consegnata entro tre giorni all'Amministrazione.

Ove il versamento avvenga con ritardo, l'importo verrà aumentato degli interessi legali per la durata del ritardo. Il versamento delle spese di registrazione deve essere registrato al momento

In caso di mancato versamento, l'Amministrazione ha facoltà di richiedere all'Impresa la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, ricorrendo, se del caso, alla polizza fideiussoria, versandone l'ammontare al competente capitolo di entrata.

Articolo 31 Riservatezza

È fatto divieto all'Impresa ed al personale dell'Impresa di divulgare i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsivoglia titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

Articolo 32 Trattamento dati personali

L'Impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di cui, comunque, è a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In ogni caso, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno

essere rispettati, anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale, e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie

particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della concessione, saranno diffusi tramite il sito internet www.poliziadistato.it, sezione “Amministrazione Trasparente”. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. n. 190/2012; art. 35 d.lgs. n. 33/2013; nonché art. 30 d.lgs. n. 36/2023), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.poliziadistato.it, sezione “Amministrazione Trasparente”.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso, il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di dieci anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 e ss. del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente

all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di:

- a) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- b) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- c) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
- d) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Ministero dell' Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, piazza Viminale 1

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante *pro tempore* del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Articolo 33

Utilizzo dei marchi e dei loghi - pubblicazione

Per le finalità connesse all'applicazione del presente atto negoziale l'Impresa autorizza l'utilizzo del proprio nome e marchio. Altre forme di utilizzo dovranno essere espressamente autorizzate dalla

Stessa.

All'Impresa è fatto espresso divieto di utilizzare il marchio del sito ove vengono svolti i servizi prestazionali, il logo "Polizia di Stato" nonché lo stemma araldico, in quanto disciplinato dall'articolo 1, comma 195 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e del successivo Regolamento.

Non potranno essere, altresì, utilizzati tutti gli altri simboli connessi alla Polizia di Stato, con utilizzo o meno di colori e caratteri istituzionali, senza la preventiva autorizzazione dei competenti Uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Articolo 34

Controversie e Foro competente

Per ogni eventuale controversia derivante dall'applicazione del presente contratto dovrà essere interessato il Foro competente di Roma.

L'IMPRESA

Data,

Ai sensi dell'art. 1341 del codice civile l'Impresa dichiara espressamente di avere preso visione, di conoscere e di approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente contratto ed, in particolare, quelle contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23 25, 26 e 28, 30, 31, 32, 33 e 34.

Data, _____

L'IMPRESA